

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Fabrizio Sirica  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 10 settembre 2020 n. 99.20 Inutili ostacoli all'integrazione in Ticino figlio di pregiudizi all'interno del DI?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 10 settembre u.s., con la quale vengono posti alcuni quesiti concernenti la prassi del Canton Ticino circa la richiesta alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di concedere il permesso di dimora B ai titolari di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente F in Svizzera, giusta l'art. 84 cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).

A titolo introduttivo si precisa che questo argomento è già stato parzialmente oggetto di una precedente interrogazione, più precisamente riguardo alla domanda n. 7 dell'interrogazione n. 191.18, presentata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari in data 26 dicembre 2018, dal titolo "*Il Canton Ticino come applica la legislazione sui cittadini stranieri e come tiene conto della giurisprudenza*", con risposta del Consiglio di Stato del 12 giugno 2019 (cfr. risposta CdS del 12 giugno 2019, domanda n. 7 interrogazione n. 191.18), la quale viene qui integralmente richiamata.

Prima di rispondere agli interrogativi posti, osserviamo che il passaggio dal permesso per stranieri ammessi provvisoriamente F al permesso di dimora B giusta l'art. 84 cpv. 5 LStrl, rappresenta una deroga alle condizioni di ammissione fissate dalla LStrl, che sono particolarmente restrittive. Infatti per poter beneficiare di questa facoltà, oltre all'adempimento dei vari presupposti legali, è necessario dimostrare un'integrazione accresciuta, ovvero superiore alla media.

L'art. 84 cpv. 5 LStrl è di natura potestativa e non conferisce di per sé un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora B. Le condizioni non si limitano unicamente al fatto di essere in Svizzera da più di 5 anni e di disporre di un posto di lavoro, ma sono molto articolate e sono specificate dall'art. 31 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). Detto disposto prevede al cpv. 1 che:

*"... Nella valutazione occorre considerare in particolare:*

- a.<sup>1</sup> l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrl;*
- b.<sup>2</sup>...*
- c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;*
- d.<sup>3</sup> la situazione finanziaria;*

- e. *la durata della presenza in Svizzera;*
- f. *lo stato di salute;*
- g. *la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine."*

Non va inoltre dimenticato che, a far tempo dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore dell'art. 31 cpv. 6 OASA, nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora B secondo l'art. 84 cpv. 5 LStrl, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione da parte della persona straniera interessata.

La Sezione della popolazione (SP) non può pertanto trasmettere sistematicamente alla SEM tutte le richieste di persone che si trovano in Svizzera da più di 5 anni e che esercitano un'attività lucrativa, in quanto questa situazione non corrisponde ancora ad un'integrazione di carattere eccezionale, quindi superiore alla media, di una persona che è rimasta per 5 anni in Svizzera e ha avuto accesso al mondo del lavoro. Pertanto la situazione deve essere ben consolidata nel tempo, anche attraverso gli sforzi dimostrati dalla persona stessa nei diversi ambiti sopracitati.

Una trasmissione sistematica e "acritica" dei casi inerenti a persone che si trovano in Svizzera da 5 anni alla SEM vuoterebbe di significato il ruolo della SP, quale Autorità proponente e quindi vicina alla fattispecie concreta. Ciò, inoltre, condurrebbe a una disparità di trattamento nei confronti di quei cittadini stranieri che, grazie all'impegno dimostrato, adempiono alle condizioni atte alla trasformazione del proprio permesso F in un permesso di dimora B. Contrariamente, ovvero inoltrando sistematicamente all'Autorità federale ogni richiesta al sopraggiungere dei 5 anni, la SP verrebbe meno al rispetto delle norme citate, delegando ingiustificatamente l'onere decisionale all'Autorità superiore. Di conseguenza, una ponderazione attenta dei singoli casi, risulta importante anche ai fini della tutela dei richiedenti. A questo proposito va detto che non sempre essere titolari di un permesso B in luogo di un permesso F sia per forza più vantaggioso.

Parimenti si rileva che lo statuto dell'ammissione provvisoria, a dispetto della sua definizione, costituisce uno statuto stabile. Infatti lo stesso non viene revocato per motivi finanziari, quali per esempio la dipendenza dai pubblici aiuti oppure per motivi di ordine pubblico, fuorché in caso di condanne importanti e gravi.

Si rileva altresì che questo statuto non preclude la possibilità dell'esercizio di un'attività lavorativa a medio e lungo termine, durante la permanenza in Svizzera.

Infine si osserva che, a livello federale e cantonale, sono state introdotte e sono in atto delle modifiche legislative per favorire ulteriormente l'integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente. Tra queste annoveriamo il passaggio dalla procedura d'autorizzazione alla semplice notifica all'Autorità degli stranieri per l'inizio dell'esercizio di un'attività lucrativa; la possibilità di esercitare un'attività lavorativa in un Cantone diverso da quello di residenza e, in futuro, la facoltà di richiedere il cambio Cantone in presenza di criteri ben definiti.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. **Come si spiega il fatto che in Ticino il numero di richieste inoltrate all'Autorità federale competente di persone ammesse provvisoriamente che domandano di beneficiare del permesso B di soggiorno è estremamente limitato rispetto agli altri Cantoni?**

Con riferimento ai dati comparativi degli altri Cantoni, ci risulta assai difficile trarre delle conclusioni su dati statistici limitati a casi che presentano peculiarità molto diverse tra di loro e rispetto a quelle che si presentano in altri Cantoni. Si rileva inoltre che non è compito dell'Autorità cantonale valutare i dati e la prassi degli altri Cantoni. Parimenti si rileva che, il numero delle persone che adempiono ai presupposti per l'ottenimento di un permesso di dimora B e che postulano l'inoltro di tale domanda può variare sensibilmente di anno in anno.

L'Esecutivo cantonale applica nelle sue valutazioni i presupposti previsti dalla legge federale proponendo il rilascio di un permesso di dimora B quando il processo di integrazione risulta accresciuto e può ritenersi completato. Di fatto i criteri per questa valutazione sono tra gli altri la stabilità professionale, lo sforzo formativo intrapreso, il periodo presso il medesimo datore di lavoro e la dimostrazione della volontà di inserirsi nel mercato del lavoro. A riguardo si osserva che, a conferma della prassi applicata dall'Autorità cantonale preposta, la maggioranza dei casi preavvisati all'Autorità federale sono stati accolti. Tant'è che tra 2016 e il 2019 dei 61 casi preavvisati favorevolmente solo 3 casi sono stati respinti dalla SEM.

Ai fini di un'informazione completa, appare doveroso precisare che la SP da tempo ha introdotto la possibilità per il richiedente la trasformazione del proprio permesso F in un permesso B, di richiedere l'emissione di una decisione formale munita degli usuali rimedi giuridici, la quale può dunque essere impugnata dinnanzi alle autorità giudicanti, in caso di preavviso negativo. Nel contempo, le persone interessate possono continuare a soggiornare e lavorare nel nostro Paese e non è nemmeno loro preclusa la possibilità di ripresentare la propria domanda in futuro qualora il grado di integrazione sarà consolidato.

**2. Il Consiglio di Stato come commenta questi dati? In Ticino, più nello specifico all'interno del Dipartimento delle Istituzioni, ci sono pregiudizi o una prassi che ostacola la legittima integrazione di persone straniere?**

Per quanto attiene al commento dei dati illustrati dall'interrogante si rinvia a quanto già indicato nella risposta 1.

In secondo luogo si osserva che, all'interno del DI e nello specifico alla SP, c'è la volontà di sostenere l'integrazione, informando le persone straniere compiutamente in merito alle condizioni che devono adempire per raggiungere il grado d'integrazione richiesto per l'ottenimento del permesso di dimora B. Di conseguenza l'affermazione secondo la quale all'interno del DI e della SP in particolare, vi sarebbero dei "pregiudizi o una prassi che ostacola la legittima integrazione di persone straniere" è destituita di qualsivoglia fondamento.

Inoltre si rileva che l'ottenimento del permesso B deve attestare il raggiungimento di un'accresciuta integrazione e non deve essere inteso come un mezzo per il raggiungimento della stessa.

Per quanto attiene all'integrazione nel mondo del lavoro, si osserva che il beneficio dell'ammissione provvisoria F non ne rappresenta un ostacolo. Di fatto le persone con questo statuto possono tranquillamente esercitare un'attività lucrativa e, salvo in presenza di gravi casi di ordine pubblico, è difficile pensare ad una revoca di questo permesso in tempi brevi. Pertanto a livello di pianificazione aziendale l'assunzione di un titolare del permesso F non comporta rischi maggiori rispetto ad impiegare persone straniere con un permesso B in termini di fluttuazione del personale.

A riguardo si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, l'esercizio di un'attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente è stata agevolata dalla sostituzione della procedura di autorizzazione, con una più semplice e rapida procedura di notifica di inizio attività lucrativa per il tramite di un formulario, trasmesso dal datore di lavoro direttamente all'Autorità cantonale competente in cui viene esercitata l'attività. Ciò comporta che il titolare del permesso F può iniziare fin da subito l'attività dal momento dell'inoltro della notifica. L'Autorità cantonale, a tutela del richiedente, verifica, giusta l'art. 85a LStrl, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

Inoltre, nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa per le persone ammesse provvisoriamente vengono eliminati ulteriori ostacoli per l'esercizio di una professione. Infatti, con comunicato stampa del 26 agosto 2020, la SEM ha indicato che il Consiglio federale ha adottato una modifica della LStrl che consente ai titolari di permesso F di poter cambiare il Cantone di attribuzione se hanno trovato lavoro in un altro Cantone a tempo indeterminato o se seguono una formazione professionale di lunga durata e non percepiscono l'aiuto sociale.

Parimenti la SEM, nel corso del 2019, in collaborazione con le Autorità cantonali preposte all'integrazione degli stranieri, hanno implementato una valutazione precoce a tutto campo del potenziale nonché l'accompagnamento da parte di un job coach per persone ammesse provvisoriamente. Con altri partner la SEM intende intensificare la connessione a rete e la collaborazione con gli attori dell'economia.

Ed ancora, per una miglior informazione ai datori di lavoro sul significato giuridico di tale statuto, la SEM prevede di stampare delle informazioni sulle condizioni di ammissione al mercato del lavoro direttamente sulle carte di soggiorno rilasciate alle persone straniere.

L'Esecutivo cantonale condivide l'obiettivo di integrare le persone ammesse provvisoriamente con le misure attualmente in atto per facilitare il loro inserimento nel tessuto sociale cantonale e consolidare la loro posizione socio-economica sul territorio. Pertanto il raggiungimento di questo obiettivo è il primo passo per una futura richiesta del permesso di dimora B, una volta raggiunta la stabilità professionale, economica e sociale.

D'altro canto è bene qui rimarcare che colui che ottiene la trasformazione dal permesso F in un permesso di dimora B, come tutti i titolari di un permesso di dimora B ordinario, è assoggettato a diritti ed oneri. Pertanto il permesso di dimora B non mette al riparo dal rischio di un'eventuale futura revoca del permesso, ad esempio, per dipendenza dai pubblici aiuti. Infatti l'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrl prevede che l'Autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la seguente legge, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

Da ultimo si osserva che, dal lato finanziario, il Cantone riceve dalla Confederazione, sulla scorta dei combinati articoli 88 LAsi, 20 e seg. OASI 2 e 88 LAsi, 24 e seg. OASI 2, per un periodo di 7 anni dall'entrata in Svizzera della persona ammessa provvisoriamente, un forfait mensile a copertura dei costi di salute, di vitto e di alloggio. Contrariamente, trascorso il periodo di 7 anni e con la trasformazione in permesso di dimora B, il contributo federale ai costi assistenziali decade.


*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 8 ore.*

Voglia gradire, signor deputat, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)